

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	276	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori CIPELLINI ed altri: Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (Approvata dal Senato) (2468)	276	
PRESIDENTE	276, 278, 280, 282, 285, 287, 289, 290	
BASSETTI	289	
BOZZI	278, 280, 284, 286, 289, 290, 293	
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	280, 285 287, 289, 290	
CARUSO ANTONIO, <i>Relatore</i>	276, 278, 279 280, 284, 289, 290	
COLONNA	285, 293	
DEL PENNINO	280, 282, 285, 292	
LABRIOLA	287, 289, 292	
VERNOLA	278, 279, 284, 293	
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		Segnatori SIGNORELLO ed altri: Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all'estero (Approvata dal Senato) (2137)
		293
		PRESIDENTE
		293, 294, 295
		BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>
		294, 295
		LABRIOLA
		294, 295
		VERNOLA, <i>Relatore ff.</i>
		293
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		280, 281, 282, 285, 293, 295
		La seduta comincia alle 10,10.
		NESPOLO CARLA FEDERICA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento i deputati Ambrogio, Battaglia, De Poi e Rosati sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bottari Angela Maria, Del Pennino, Gargani e Fornasari.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Cipellini ed altri: Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (Approvata dal Senato) (2468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri: « Modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato », già approvata dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1978.

CARUSO ANTONIO, *Relatore*. Vorrei rilevare che nel Bollettino del 19 dicembre 1978, per un errore materiale, sono state omesse all'inizio del terzo comma dell'articolo 12, le parole « Nei giudizi in materia di pensioni ».

PRESIDENTE. Verrà apportata l'opportuna correzione.

Ricordo che nella seduta del 19 dicembre 1978 erano stati accantonati gli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 30, 34 e le tabelle A e B.

Do lettura dell'articolo 20.

È istituito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dai tre vice avvocati generali dello Stato più anziani nell'incarico;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;

d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da

tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 21 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il Consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili né possono essere loro conferiti, finché sono in carica, incarichi direttivi.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

L'onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire i punti b) e c) con i seguenti:

« b) dai tre vice avvocati generali dello Stato più anziani, in servizio presso l'avvocatura generale dello Stato;

c) dal vice avvocato generale con funzioni di avvocato distrettuale più anziano; ».

Al quarto comma sostituire le parole da: « loro conferiti » fino alla fine, con le parole: « proposti per la nomina di vice

avvocato generale, né proposti per il conferimento delle funzioni di avvocato distrettuale dello Stato finché sono in carica ».

Al punto b) sostituire la parola: « tre » con la parola: « nove » e sopprimere le parole: « più anziani nell'incarico ».

Al punto b) sostituire la parola: « tre » con la parola: « otto ».

Al punto b) sostituire la parola: « tre » con la parola: « sette ».

Al punto b) sostituire la parola: « tre » con la parola: « sei ».

Al punto b) sostituire la parola: « tre » con la parola: « cinque ».

Al punto b) sostituire la parola: « tre » con la parola: « quattro ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dagli avvocati distrettuali ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai ventidue avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai ventuno avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai venti avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai diciannove avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai diciotto avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai diciassette avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai sedici avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai quindici avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai quattordici avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai tredici avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai dodici avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dagli undici avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai dieci avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai nove avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dagli otto avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai sette avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai sei avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai cinque avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai quattro avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente: « dai tre avvocati distrettuali più anziani ».

Sostituire il punto c) con il seguente:
« dai due avvocati distrettuali più anziani ».

L'onorevole Silvestro Ferrari ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il punto b) e il punto c) con i seguenti:

« b) dai tre vice avvocati generali dello Stato più anziani nell'ufficio;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'ufficio; ».

Al secondo comma sostituire le parole:
« nell'incarico », con le parole: « nell'ufficio ».

L'onorevole Antonio Caruso ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il punto b) con il seguente:

« b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico; ».

Sostituire il punto c) con il seguente:

« c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico; ».

CARUSO ANTONIO, *Relatore*. I primi due emendamenti dell'onorevole Del Penino e l'emendamento dell'onorevole Ferrari si devono intendere preclusi dalle precedenti votazioni, in quanto fanno riferimento a posizioni giuridiche che non sono previste dal testo sin qui approvato.

Per quanto riguarda il mio emendamento, esso tende a precisare le posizioni giuridiche all'interno dell'Avvocatura dello Stato, prevedendo l'incarico di vice avvocato generale e l'incarico di avvocato distrettuale.

Questo emendamento, inoltre, tende ad una modificazione dei rapporti nel senso che propone che nel Consiglio degli avvocati e procuratori siano presenti due avvocati dello Stato con incarico di vice avvocato generale e due con l'incarico di avvocato distrettuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sono presenti sei dei nove membri e debbono essere adottate a maggioranza dei componenti, salvo che per il parere previsto dalla lettera e) dell'articolo 22 per il quale è richiesto il voto favorevole di almeno sette dei componenti del Consiglio ».

BOZZI. Come ho avuto occasione di dire nel corso della discussione sulle linee generali, con questo provvedimento si configura una fattispecie nella quale l'avvocato generale ha una grande preponderanza decisionale, confermata in questo caso dal fatto che a lui spetta attribuire l'incarico.

Pur ritenendo che la figura dell'avvocato generale debba avere una sua rilevanza, ritengo opportuno non eccedere; ritengo cioè che si debbano stabilire alcune garanzie. Il testo originario dell'articolo, infatti, non prevede eccezioni. Ora, questo emendamento mira a stabilire un *quorum* strutturale e funzionale, cioè di presenza e di maggioranza più elevate, in modo che si possa avere la garanzia di cui ho parlato dianzi.

Se ricordo bene, se si aderisse al testo approvato dal Senato, sarebbe sufficiente la maggioranza di quattro magistrati, cioè di quelli che sono nominati per l'incarico dall'avvocato generale. Dobbiamo quindi stabilire un *quorum* maggiore, in modo da comprendere anche magistrati che non siano stati nominati e che non siano soggetti alla speranza o al timore di una revoca.

VERNOLA. Il testo del Senato prevede una maggioranza di cinque magistrati, non di quattro.

BOZZI. È vero: un avvocato generale dello Stato, un avvocato distrettuale dello Stato, tre avvocati dello Stato, il cui incarico è deciso dall'avvocato generale. Si tratta quindi di una maggioranza

za facilmente « suggestionabile ». D'altra parte mi sembra che un *quorum* maggiore non sposti niente, né alteri la struttura, ma dia una maggiore garanzia allo stesso avvocato generale, che verrebbe sottoposto al sospetto di eventuali ingerenze.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, se ben ricordo, l'articolo 22 riguarda il conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale e ritengo che sia utile prevedere anche in questo caso un *quorum* maggiore, data l'importanza di tale incarico.

CARUSO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento per le motivazioni che lo stesso presentatore ha esposto. Anzi, la mia opinione è che bisognerebbe estendere i casi di voto qualificato. La prima parte dell'emendamento in sostanza più che alle deliberazioni attiene alla validità della seduta; il consiglio non può validamente deliberare se non è presente un certo numero di magistrati. È richiesta almeno una presenza di due terzi dei componenti; vista la ristrettezza della composizione dell'organismo, non vi è parità tra rappresentanza istituzionale e rappresentanza del personale dell'avvocatura.

Per quanto riguarda la prima parte, relativa al *quorum* necessario per la validità delle deliberazioni, sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Bozzi, che mi sono permesso di riformulare in un nuovo testo.

Quanto alla seconda parte, mi sembra che si estendano i casi di votazione qualificata non soltanto a quelli previsti dalla lettera e) sul conferimento di incarichi a vice avvocati generali, ma anche ad altri casi estremamente delicati, come la formulazione dei giudizi, lettera c), di cui agli articoli 2, 3 e 5, relativi all'avanzamento di carriera. È chiaro che il giudizio debba essere il più equilibrato possibile, se non vogliamo ripristinare l'impianto gerarchico che era stato volutamente allentato. Quanto alla lettera d), ritengo che occorra una votazione qualificata, perché si tratta di decidere dei ricorsi dell'avvocatura dello Stato contro capi degli uffici e dirigenti, che non possono essere chiamati a giudicare con una maggioranza semplice.

La stessa cosa vale per quanto riguarda la lettera h), relativa all'assunzione di misure disciplinari, e la lettera i), relativa alla designazione degli avvocati dello Stato che devono far parte del comitato consultivo, che è uno degli importanti organismi previsti dal provvedimento.

Il mio parere è favorevole all'ampliamento proposto e in tale senso ho predisposto un emendamento che, recependo lo spirito e, in parte, la lettera dell'emendamento Bozzi, mi pare risulti più chiaro. Il testo è il seguente:

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del Consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), h), i) dell'articolo 22 per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sette dei componenti il Consiglio ».

VERNOLA. Credo che si possa concordare sulla proposta di riequilibrare la presenza dei membri di diritto, spostando il rapporto da tre a uno a due a due.

Quanto all'ultima proposta dell'onorevole Bozzi, non ho nulla da obiettare sulla prima parte. Si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti per la validità della seduta e mi sembra un po' alto il *quorum* richiesto di sette su nove. Temo che si finisca per introdurre una norma paralizzante; si richiede in sostanza quasi l'unanimità e non vorrei che questo rappresenti una difficoltà per il funzionamento dell'organismo. Il mio suggerimento, che sottopongo ai colleghi della Commissione, è che ci si mantenga sullo stesso *quorum* dei due terzi anche per il voto favorevole necessario per alcune delibere di particolare delicatezza e importanza. L'importante è che non si creino i due schieramenti contrapposti dei cinque membri di diritto e dei quattro membri eletti. La soluzione da me proposta consentirebbe il superamento di questa ipotetica contrapposizione.

DEL PENNINO. Desidero illustrare rapidamente gli emendamenti presentati all'articolo 20. Gli emendamenti principali riguardano le lettere *b)* e *c)* e mi rendo conto che forse il loro accoglimento potrebbe creare un consiglio degli avvocati e dei procuratori un po' mastodontico. Potrebbe quindi sorgere qualche obiezione circa la funzionalità del consiglio stesso, ma credo che la soluzione da me proposta sia l'unica che si colleghi logicamente all'impianto della legge che la maggioranza di questa commissione si accinge a licenziare.

È l'unica soluzione compatibile con una struttura di fatto appiattita verso il basso, concepita secondo un modello che non mi sembra possa trovare nel Consiglio degli avvocati e procuratori alcun modo di espressione se non nella presenza di tutti coloro che hanno quelle funzioni diverse che — pur non corrispondendo a qualifiche diverse — sono previste dal provvedimento.

Mi sembra, pertanto, che l'unica soluzione coerente con il tipo di scelta che è stato compiuto — scelta ispirata alla presenza di « agenti misteriosi » quali i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali — per voler democratizzare l'Avvocatura dello Stato, per creare una struttura più egualitaria, sia quella di permettere la presenza più ampia possibile di avvocati dello Stato con particolari incarichi: solo così il Consiglio può contrapporsi al potere monarchico assoluto dell'avvocato generale.

CARUSO ANTONIO, *Relatore*, L'onorevole Del Pennino forse non ha ascoltato l'illustrazione degli altri emendamenti.

DEL PENNINO. Mi riservo di precisare il mio giudizio sulle proposte di emendamento avanzate. Per quanto riguarda la formazione originaria dell'articolo 20 — l'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale viene attribuito e può essere revocato dall'avvocato generale — ritengo che essa tolga ogni carattere innovativo alla riforma che stiamo per approvare.

Sugli emendamenti da me presentati all'articolo 20, in qualità di rappresentante di gruppo chiedo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto.

CARUSO, *Relatore*. Sono contrario al primo emendamento Del Pennino perché tende alla formazione di un organismo pleonico e sbilanciato rispetto all'impostazione attuale. Non mi pare che il collega Del Pennino proponga un pari contrappeso nella parte elettiva. Sono contrario agli emendamenti in quanto la rappresentanza dell'istituto mi sembra sproporzionata a quella del personale dell'istituto stesso.

L'emendamento alla lettera *c)* che propone di sostituirne il testo con le parole « dai due avvocati distrettuali più anziani », poiché coincide in parte con un emendamento presentato dal relatore, mi trova d'accordo.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è contrario agli emendamenti dell'onorevole Del Pennino, salvo a quello che coincide con un emendamento del relatore, per le ragioni illustrate dall'onorevole Caruso.

Il Governo è favorevole all'emendamento Bozzi, se il proponente accetta le integrazioni e le correzioni suggerite.

CARUSO, *Relatore*. Anche il relatore è d'accordo sull'emendamento Bozzi, se il proponente accetta la formulazione da me proposta.

BOZZI. Non ho alcuna difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Pennino ha chiesto la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti da lui presentati all'articolo 20.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino sostitutivo, al punto *b)*, della pa-

rola « tre » con la parola « nove » e soppressivo delle parole « più anziani nell'incarico ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	2
Voti contrari	21

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Gargani, Iotti Leonilde, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino sostitutivo, al punto *b*), della parola « tre » con la parola « otto ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	2
Voti contrari	21

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Gargani, Iotti Leonilde, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino sostitutivo, al punto *b*), della parola « tre » con la parola « sette ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	2
Voti contrari	22

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Gargani, Iotti Leonilde, Labriola, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino sostitutivo, al punto *b*), della parola « tre » con la parola « sei ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	2
Voti contrari	22

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Gargani, Iotti Leonilde, Labriola, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Vernola, Vincenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino sostitutivo, al punto b), della parola « tre » con la parola « cinque ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	1
Voti contrari . . .	22

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Iotti Leonilde, Labriola, Martorelli, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino sostitutivo, al punto b), della parola « tre » con la parola « quattro ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	2
Voti contrari . . .	21

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Iotti Leonilde, Labriola, Martorelli, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Silvestro Ferrari non è presente, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento del relatore alla lettera b), accettato dal Governo.

(È approvato).

DEL PENNINO. L'emendamento da me proposto alla lettera c), sul quale il relatore si è dichiarato d'accordo, mi sembra che trovi una formulazione più coerente nell'emendamento del relatore. Pertanto lo ritiro.

Ritiro inoltre gli altri emendamenti da me presentati alla lettera c).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caruso alla lettera c), accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Caruso e Bozzi al settimo comma dell'articolo 20, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 che, a seguito delle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 20.

È istituito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico;

c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico;

d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 21 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il Consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera *d)* dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili né possono essere loro conferiti, finché sono in carica, incarichi direttivi.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Il consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del Consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *h)* ed *i)*, dell'articolo 22, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei dei componenti il Consiglio.

Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'articolo 20, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'av-

vocato generale dello Stato, nonché da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindi giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« L'ufficio deve essere insediato almeno venti giorni prima della data d'inizio delle operazioni di voto.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato, da

emettersi almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto. Il decreto sarà comunicato almeno 30 giorni prima di tale data a tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, a cura del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato. La votazione ha luogo in due giorni successivi, uno dei quali festivo, dalle ore 9 alle ore 21 di ciascun giorno.

Gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio presso le avvocature distrettuali esprimono il voto sulle apposite schede da ritirarsi presso i rispettivi avvocati distrettuali ai quali le stesse saranno riconsegnate chiuse da ogni singolo elettore. Gli avvocati distrettuali provvederanno a richiedere in tempo utile all'ufficio unico elettorale il numero di schede necessario per consentire le votazioni nelle sedi di servizio.

In tali sedi ciascun elettore consegnerà la scheda chiusa all'avvocato distrettuale, o a chi ne fa le veci, che provvederà ad inserirla in busta, da chiudersi previa sottoscrizione del votante o visto dell'avvocato distrettuale. Tutte le buste dovranno pervenire all'ufficio unico elettorale entro le ore 21 del secondo giorno di votazione, unitamente alle schede non utilizzate. L'ufficio unico, chiuse le votazioni in Roma, e prima dell'apertura dell'urna per lo scrutinio provvederà all'apertura delle buste di cui sopra, all'imbussolamento delle schede ivi contenute o alla immediata distruzione delle buste medesime».

BOZZI. L'Avvocatura distrettuale di Roma è anche Avvocatura generale, e non vorrei che avesse preponderanza sulle altre Avvocature distrettuali.

Nel testo del disegno di legge è previsto che le votazioni per l'elezione del Consiglio si svolgano a Roma, mentre con lo emendamento da me proposto — che si rifà ad uno analogo presentato al Senato dal Governo ed in quella sede respinto — si propongono procedure tali da permettere che il voto avvenga nelle varie sedi di appartenenza, seppure con le medesime garanzie di sicurezza e segretezza. È infatti difficile e costoso per gli avvo-

cati distrettuali recarsi a Roma in occasione di queste votazioni.

Il sistema da me proposto per l'espressione del voto mi sembra risponda a tutte le esigenze; tuttavia sono disposto ad accettare eventuali subemendamenti che, nella logica da me prospettata, possano portare un miglioramento del sistema delineato.

VERNOLA. Devo esprimere alcune perplessità sull'emendamento presentato dall'onorevole Bozzi. Infatti in alcune Avvocature distrettuali ci sono tre avvocati e quindi, calcolando che almeno uno di essi dovrebbe essere presidente di seggio, si potrebbe rendere difficile l'organizzazione del seggio elettorale.

Vorrei poi rilevare che tale sistema elettorale dovrebbe essere esteso anche agli altri due istituti, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato. Tuttavia, soprattutto per quest'ultimo, il numero dei magistrati è tale — circa 310 calcolando anche quelli dei TAR — che la frantumazione dei seggi elettorali non darebbe sufficienti garanzie di sicurezza e regolarità, senza contare che, proprio ieri, l'altro ramo del Parlamento ha approvato la nuova disciplina in base alla quale per il Consiglio di Stato viene stabilito un seggio unico a Roma.

CARUSO ANTONIO, Relatore. L'emendamento dell'onorevole Bozzi non prevede la costituzione di tanti seggi elettorali, ma, fermo restando un seggio unico presso l'Avvocatura generale di Roma, consentirebbe agli avvocati dello Stato di votare per corrispondenza, cioè di esprimere il proprio voto presso l'ufficio di appartenenza e di consegnarlo in busta al seggio di Roma dove, prima dello scrutinio, verrà immesso nell'urna.

In linea di principio, perciò, sarei favorevole a questo emendamento. Tuttavia, per non creare eventuali contrasti, mi rimetto al voto della Commissione.

VERNOLA. In base alle spiegazioni fornite dal relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento Bozzi.

COLONNA. A nome del gruppo comunista, preannuncio il nostro voto contrario.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

DEL PENNINO. In qualità di rappresentante di gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento, chiedo la votazione segreta sull'emendamento Bozzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bozzi sostitutivo del secondo comma dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	7
Voti contrari	16

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Mania, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Iotti Leonilde, Labriola, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato oltre ad esercitare le attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 18 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di Segretario generale, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

g) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

h) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 23 della presente legge;

i) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del Comitato consultivo;

l) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziare in bilancio per ogni capitolo di spesa;

m) ad esercitare, inoltre, tutte le attribuzioni che l'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, attribuisce al Consiglio di amministrazione, anche se non specificamente previste dal presente articolo.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

Il relatore Caruso ha presentato i seguenti due emendamenti:

Al primo comma sopprimere le lettere g), l) ed m);

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520 e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione della Avvocatura dello Stato provvede:

a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici della Avvocatura dello Stato, delle somme stanziare in bilancio per ogni capitolo di spesa;

c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al Comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente ».

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c) dopo la parola: giudizi, inserire la parola: favorevoli.

L'onorevole Labriola ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al primo comma le lettere g), l) ed m);

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e il Comitato Permanente per il personale di cui all'articolo 8 legge 22 maggio 1960, n. 520 e articolo 32 legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il Consiglio di Amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e deliberano sulle materie di competenza di detto Organo ai sensi dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle espressamente riservate rispettivamente al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalle disposizioni della presente legge e al Comitato permanente del personale dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520 e articolo 32 legge 5 aprile 1964, n. 284 ».

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Al punto e) sostituire le parole: « sul conferimento degli incarichi di vice avvocato dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato » con le parole: « sulla nomina a vice avvocato generale dello Stato, sul conferimento delle funzioni di avvocato distrettuale dello Stato e sul conferimento dell'incarico ».

L'emendamento Del Pennino è precluso a seguito delle precedenti votazioni.

L'emendamento dell'onorevole Labriola al primo comma coincide con quello del relatore.

BOZZI. Ritiro il mio emendamento ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

LABRIOLA. Rinuncio all'illustrazione dei miei emendamenti, che del resto si illustrano da sé. Poiché mi pare che la formulazione degli emendamenti dell'onorevole Caruso accolga lo spirito e la sostanza di quelli da me presentati, ritiro i miei emendamenti e sottoscrivo quelli del relatore.

BRESSANI, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, soppressivo delle lettere g), l) ed m) del primo comma, favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore, favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 che, a seguito delle modificazioni apportate, risulta così formulato:

« Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato oltre a esercitare le attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

c) a formularé i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato con-

tro i provvedimenti di cui all'articolo 18 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di Segretario generale, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

g) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 23 della presente legge;

h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del Comitato consultivo.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520 e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione della Avvocatura dello Stato provvede:

a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici della Avvocatura dello Stato, delle somme stanziare in bilancio per ogni capitolo di spesa;

c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge

ed al Comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla « Commissione di disciplina » e al « Consiglio di amministrazione », il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al « Capo dell'ufficio » l'avvocato generale dello Stato ed al « Ministro » il Presidente del Consiglio dei ministri.

Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma dopo le parole: « classe di stipendio » aggiungere le parole: « ed ai vice avvocati generali dello Stato ».

L'emendamento del Pennino è precluso a seguito delle votazioni precedenti.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 24 e 25 erano stati già approvati. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi, nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, tra le parole: « precedente comma » e « vengono ripartite » inserire le parole « e successivi ».

BOZZI. La ragione di questo emendamento è dovuta al fatto che il solo riferimento « al precedente comma » sembrerebbe escludere gli altri nei quali è ugualmente prevista la ripartizione delle spese in giudizio.

CARUSO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del collega, onorevole Bozzi, ma desidererei che il Governo ci chiarisse il meccanismo di distribuzione degli otto decimi tra gli avvocati e i procuratori di ciascun ufficio e dei restanti due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato anche perché, prima della legge n. 834 del 1973, i due decimi di cui sopra erano attribuiti al personale amministrativo.

BASSETTI. Poiché la cifra sulla quale verranno calcolati quei due decimi è senz'altro elevata, riterrei opportuno conoscere esattamente l'ammontare, trattandosi di una partecipazione rilevante che noi stanziamo per legge.

LABRIOLA. La norma è molto semplice: gli otto decimi sono stati ripartiti tra gli avvocati e i procuratori ed i due decimi sono stati attribuiti al personale amministrativo, ma, in sede di concessione dell'assegno perequativo, questi ultimi furono restituiti al tesoro. È quanto mai opportuno il loro totale recupero all'Avvocatura non potendo lo Stato appropriarsi di competenze stabilite per legge.

BASSETTI. È un casuale classico.

LABRIOLA. Questo non è vero perché, altrimenti, trasformeremmo l'Avvocatura in un qualsiasi ufficio giuridico; l'attuale distribuzione dei due decimi mira ad una

tendenziale parificazione nell'attribuzione delle competenze.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, al momento, non è in grado di fornire indicazioni circa l'ammontare dei proventi percepiti dall'Avvocatura; si dichiara favorevole alla formulazione del testo dell'articolo 26 e, per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Bozzi, si rimette al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bozzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli articoli 27, 28 e 29 sono stati già approvati.

Poiché al successivo articolo 30 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

La prima elezione per la composizione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 21, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Gli articoli 31, 32 e 33 sono già stati approvati.

Il relatore, onorevole Caruso ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole Caruso ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre Supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai Collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a Collegi internazionali o comunitari.

Le Avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'Avvocatura distrettuale e previo parere del Comitato consultivo.

Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione ».

BOZZI. Sono favorevole all'emendamento Caruso, anche perché mi sembra di ritrovare in esso qualche cosa che avevo già proposto e che in un primo momento non aveva avuto molta fortuna.

CARUSO, *Relatore*. La ripartizione di competenze tra Avvocatura generale e Avvocatura distrettuale è già prevista nel regolamento di attuazione della legge n. 1907. Tuttavia riteniamo che, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, le com-

petenze debbano essere definite per legge e non per regolamento.

BOZZI. Desidero far presente che in sede di coordinamento questo articolo dovrebbe essere collocato in apertura.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caruso.

(È approvato).

Poiché all'articolo 34 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 34.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.

All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato.

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	259
Procuratori dello Stato	50
	—
	310
	==

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1979

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirla con la seguente:

	Numero dei posti
	—
Avvocati generali dello Stato	1
Vice avvocati generali	32

Avvocati dello Stato	227
Procuratori dello Stato	50

Tale emendamento è precluso dalle votazioni precedenti.

Pongo pertanto in votazione la tabella A.

(È approvata).

Do lettura della tabella B:

TABELLA B

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	— Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	— Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	— Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio	— Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « Avvocato dello Stato alla 4^a classe di stipendio », con le parole: « Vice Avvocato generale ».

Tale emendamento è precluso dalle votazioni precedenti.

Pongo pertanto in votazione la tabella B.

(È approvata).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge

ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

DEL PENNINO. Dichiaro che voterò contro l'approvazione della proposta di legge in esame, che è in linea con l'altro provvedimento approvato ieri dall'altro ramo del Parlamento, nonostante il voto contrario del gruppo repubblicano. Mi riferisco al provvedimento relativo al Consiglio di Stato ed ai funzionari amministrativi regionali, che prosegue nella linea dell'introduzione negli importanti corpi dell'amministrazione del principio della progressione per sola anzianità. Devo dire che non ho avuto ancora modo di esaminare, se non frettolosamente, il provvedimento approvato dal Senato e quindi non so se sia carico di incongruenze come la proposta di legge in esame. Comunque, rispetto ad una logica generale che noi contestiamo, questo provvedimento appare ancora più censurabile proprio per una sua intima mancanza di coerenza. Come ho avuto occasione di dire in sede di discussione sulle linee generali, il provvedimento prevede alcune funzioni diverse da quelle proprie della normale attività degli avvocati dello Stato ed anche compiti che non rientrano nell'esercizio professionale degli avvocati distrettuali e dei vice avvocati dello Stato. Il provvedimento poi, con un salto logico che non riusciamo a comprendere, in nome del principio della qualifica funzionale, unifica anche le posizioni che sono diverse dal punto di vista della funzione cui devono assolvere. Questo modello pseudo-ugualitario di tipo cinese pre-revisione lo vediamo riprodotto nelle tabelle allegate al provvedimento, che prevede un avvocato generale dello Stato e 259 avvocati dello Stato, senza riconoscere quello che nel provvedimento stesso si prevede.

Crediamo, signor Presidente, che leggi di questo genere siano destinate a dare un grave colpo al funzionamento dell'am-

ministrazione e ad aggravare la situazione di difficoltà delle istituzioni e la crisi del paese.

Nel corso del dibattito generale che si è svolto alla Camera sulle dichiarazioni del Governo abbiamo sentito riaffermare la volontà politica delle maggiori forze rappresentate nel Parlamento di creare le condizioni attraverso le quali, con la politica di solidarietà nazionale, si possa fronteggiare e superare l'emergenza e la crisi della società italiana. Ma poi concretamente, con un processo quasi di schizofrenia legislativa, operiamo scelte che aggravano le condizioni di emergenza; non facciamo nulla per poterle superare, ma creiamo le condizioni per rendere più difficile il funzionamento delle istituzioni in base a quel principio meritocratico, di valorizzazione del contributo del singolo, che rappresenta un punto fondamentale se veramente si vuole rovesciare la tendenza che è in atto. Ancora una volta approveremo una riforma corporativa e vorrei dare atto all'onorevole sottosegretario — al quale rivolgo tutta la mia stima — che a questa logica di ricostruzione dello Stato corporativo egli ha fornito un contributo notevole, prima con l'accordo per i dipendenti della pubblica amministrazione, ieri sostenendo i provvedimenti relativi al Consiglio di Stato ed ai TAR, oggi quello al nostro esame.

A nome del gruppo repubblicano, non posso non ribadire la nostra opposizione a questo tipo di provvedimento; non si tratta di un'opposizione tecnica, basata su una valutazione delle singole norme, bensì di un'opposizione di principio rispetto alla linea scelta dalle forze politiche che costituiscono la maggioranza, in questo caso con l'avallo del gruppo di cui fa parte l'onorevole Bozzi.

È questa un'impostazione rispetto alla quale ci sentiamo estranei e che giudichiamo grave, poiché a nostro avviso rappresenta un ulteriore contributo alla disgregazione dello Stato ed all'indebolimento delle istituzioni.

LABRIOLA. A nome del gruppo socialista, preannuncio il nostro voto favorevo-

le su questo provvedimento che finalmente permette di attuare la qualificazione specifica dell'Avvocatura dello Stato.

Vorrei aggiungere l'auspicio che la crisi di Governo che si profila non impedisca la definitiva approvazione del provvedimento.

BOZZI. Le considerazioni svolte dall'onorevole Del Pennino non mi sembra abbiano alcuna attinenza con la struttura ed il contenuto di questo provvedimento, che ritengo equilibrato, poiché mantiene la qualificazione dell'Avvocatura dello Stato come organo ausiliario.

Per questa ragione, a nome del gruppo liberale, preannuncio il nostro voto favorevole.

COLONNA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge, che ha concorso ad elaborare ed a difendere contro i tentativi di snaturarlo e di affossarlo messi in atto dai membri del gruppo repubblicano.

Questo provvedimento, operando un profondo rinnovamento dell'Avvocatura dello Stato ed assicurandone la maggiore funzionalità in senso democratico e collegiale, pone le necessarie premesse perché l'istituto sia in grado di assolvere i suoi compiti di moderno servizio tecnico e legale per l'amministrazione dello Stato.

VERNOLA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio il voto favorevole su questo provvedimento che auspichiamo possa essere approvato in via definitiva al più presto. La nuova disciplina, infatti, rinnova un istituto di grande rilevanza, affermando ed esaltando il principio della professionalità, introducendo quelli della collegialità nella direzione e della rappresentanza democratica.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Cipellini ed altri: « Modifiche dell'ordinamento della Avvocatura dello Stato » (Approvata dal Senato) (2468).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, Fornasari, Iotti Leonilde, Labriola, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola.

Discussione della proposta di legge senatori Signorello ed altri: Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all'estero (Approvata dal Senato) (2137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Signorello, Pecoraro, Santi, Sarti, Orlando: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all'estero », già approvata dal Senato nella seduta del 22 aprile 1978.

Poiché il relatore De Poi mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, prego l'onorevole Vernola di sostituirlo.

VERNOLA, Relatore f.f. La proposta di legge - che si riferisce soprattutto al personale dipendente dal Ministero degli affari esteri - tende ad ovviare all'inconveniente determinato dalla difficoltà a ricongiungersi che incontrano i coniugi di

cui uno sia destinato a prestare servizio all'estero e l'altro, anch'esso impiegato dello Stato, non abbia la possibilità di essere destinato presso la stessa sede estera. Non è sempre possibile, infatti, realizzare il ricongiungimento per ragioni di organico, per le diverse funzioni svolte e per altre ragioni. In tal caso, ad uno dei coniugi non resta altro che porsi in aspettativa per motivi di famiglia, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Con il provvedimento al nostro esame ci si propone di consentire tale aspettativa per motivi derivanti dalla legge.

Nel corso dell'esame in sede referente fu sollevata la preoccupazione, soprattutto dall'onorevole Labriola, che la formulazione dell'articolo 1 fosse limitativa, giacché restringerebbe questa possibilità solo ad alcune categorie di dipendenti dello Stato. A mio avviso, al di là delle categorie elencate, la possibilità del verificarsi di altri casi simili non dovrebbe sussistere; tuttavia, per eliminare qualsiasi dubbio, nella speranza che il Senato nella stessa giornata di oggi possa approvare in via definitiva il provvedimento, propongo di sopprimere all'articolo 1 le parole: « presso una rappresentanza diplomatica o ufficio consolare o presso un organismo internazionale ovvero un'istituzione scolastica o culturale o altro ufficio dipendente ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LABRIOLA. Debbo soltanto ricordare che l'emendamento da me presentato allorché esaminammo la proposta di legge in sede referente ha raccolto l'unanimità dei consensi e chiedo quindi che tale adesione sia riconfermata in questa sede. I motivi dell'emendamento sono evidenti e sono stati illustrati oggettivamente dal relatore. Abbiamo effettuato un'indagine amministrativa, in ordine alla nostra preoccupazione, riscontrando che essa è molto fondata: statisticamente, se non venisse approvato il nostro emendamento, oltre il quaranta per cento delle persone che si

trovano nella condizione generale di avere il coniuge impiegato dello Stato all'estero per motivi del suo ufficio, non potrebbe usufruire di questa facilitazione. Tale norma sarebbe pertanto sconsigliabile non solo per motivi di opportunità, ma anche perché, a mio avviso, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto verrebbe violato l'articolo 3 della Costituzione, non verificandosi parità di trattamento a parità di condizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero presso una rappresentanza diplomatica o ufficio consolare o presso un organismo internazionale ovvero un'istituzione scolastica o culturale o altro ufficio dipendente, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

L'onorevole Labriola ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « presso una rappresentanza diplomatica o ufficio consolare o presso un organismo internazionale ovvero un'istituzione scolastica o culturale o altro ufficio dipendente ».

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Suggesto al presentatore dell'emendamento di aggiungere le parole « per motivi del suo ufficio ».

LABRIOLA. È una preoccupazione ultronea, perché il concetto è contenuto nelle parole « prestì servizio ».

BRESSANI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* I dipendenti statali possono prestare servizio in istituzioni internazionali, non più per ragioni dell'ufficio che ricoprono presso l'amministrazione dello Stato.

LABRIOLA. In questa ipotesi, siamo contrari: il pubblico dipendente che presta servizio presso istituzioni internazionali, lo fa con il consenso e l'autorizzazione dell'amministrazione, per cui ciò rientra nei doveri d'ufficio. La fattispecie non richiede alcuna specificazione.

BRESSANI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole da « presso una rappresentanza diplomatica » fino a « o altro ufficio dipendente » di cui il deputato Labriola ha proposto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto accolto l'emendamento soppressivo Labriola.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'aspettativa concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servi-

zio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

(È approvato).

ART. 3.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

(È approvato).

ART. 4.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Signorello ed altri: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1979

dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero» (*Approvata dal Senato*) (2137):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno partecipato alla votazione:

Barbera, Bassetti, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bottari Angela Maria, Bova,

Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Fornasari, Iotti Leonilde, Labriola, La Penna, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Silvestri, Vernola, Vincenzi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO